

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Forlì - Sezione Civile

Composta dai Magistrati Sigg.ri:

DOTT. BARBARA VACCA

Presidente

DOTT. FRANCESCO CORTESI

Giudice est.

DOTT. CLARA CIOFETTI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2588/2008 R.G.

Promossa da:

N.sent. 5/10

N. cron. 16310

N. rep. 1616

Oggetto:

Decreto
ordinario

Spedita il 14.11.08

Decisa il 18.11.08

Depositata minuta
il 19.11.08

Pubblicata il

23.1.10

, anche in qualità di erede di _____ elettivamente
domiciliato in Forlì presso e nello studio della dott.
(_____) rappresentato e difeso dall'Avv. David Giuseppe Apolloni del Foro di Perugia come da delega a margine dell'atto
di citazione

ATTORE

CONTRO

_____ in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in _____
_____ e nello
studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende per de-

fe

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

ha convenuto in giudizio la

ai fine di sentir pronunziare, alternativamente, la nullità, l'annullamento o la risoluzione del contratto di negoziazione in strumenti finanziari, ovvero dei due distinti contratti di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina da lui conclusi con la convenuta il 2 febbraio 1998 e il 26 aprile 2000, chiedendo in via di subordine la condanna di questa al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.

Circa il primo contratto di acquisto di titoli, deve osservarsi che esso risulta concluso in data anteriore a quella in cui le parti sottoscrissero il contratto di negoziazione in strumenti finanziari (cd. contratto quadro, prodotto dalla convenuta come doc. 21 e coevo alla seconda operazione di investimento).

Logica conseguenza di tale rilievo è che all'epoca della prima operazione di investimento le parti non avevano concluso un contratto di negoziazione in strumenti finanziari che rivestisse la forma scritta prevista dall'art. 23/1 T.U.F..

Ciò posto in fatto, in diritto non v'è dubbio che l'onere formale sia previsto dalla norma citata *ad substantiam actus*; e questo Ufficio, dando continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, ha più volte rilevato che un contratto quadro in forma scritta deve preesistere alle singole negoziazioni,

poiché in caso contrario ne resterebbe frustrata la funzione regolatrice del complessivo rapporto.

Non è dunque condivisibile il diverso (ed affatto minoritario) orientamento, evocato dalla convenuta, in base al quale la mancanza del contratto-quadro non comporterebbe automaticamente la nullità dei singoli ordini di negoziazione ove gli stessi siano stati conclusi per iscritto.

Infatti, la previsione di forma scritta *ad substantiam* di cui all'art. 23 T.U.F. non si fonda su ragioni di intrinseco formalismo o su esigenze di certezza del rapporto; come infatti ritenuto dai migliori interpreti (che parlano di "forma funzionale all'informazione"), essa è invece volta alla protezione del risparmiatore, ovviando alla sua intrinseca debolezza conoscitiva. Prova ne sia il fatto che il Reg. Consob 11522, che attribuisce specificità e puntualità al contenuto precettivo del T.U.F., contiene previsioni relative al contenuto del dovere informativo dell'operatore che, secondo l'interpretazione ormai comunemente accolta, non è più attinente alla fase anteriore alla formazione del contratto ma è fatta oggetto di obblighi inerenti alla prestazione contrattuale.

Come questo Ufficio ha più volte affermato, il legislatore ha previsto che i servizi di investimento siano necessariamente prestati nell'ambito di un regolamento contrattuale di tipo normativo che disciplini le modalità da osservare nella conclusione delle singole, successive operazioni ad esso collegate, e la cui

Te

natura è assimilabile a quella del contratto di mandato, poichè l'incarico, con il quale è definito il contenuto delle attività commissionate, viene conferito al momento della conclusione del contratto-quadro e le singole operazioni d'investimento o disinvestimento assumono il valore di atti esecutivi od attuativi dell'incarico stesso.

È dunque il contratto-quadro la principale fonte dei rispettivi diritti e doveri, donde sorgono tutti gli obblighi di comportamento- soprattutto informativi- che l'intermediario deve osservare.

Non a caso, la stessa giurisprudenza afferma costantemente che gli ordini d'acquisto successivi al contratto-quadro non devono rivestire la forma scritta prevista dall'art. 23 T.U.F., e che tale onere le parti possono solo (eventualmente) prevedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1352 c.c..

La prima operazione di investimento è dunque destinata a rimanere senza effetto, derivando da un contratto affetto da vizio di nullità.

A ciò consegue il diritto attoreo alla restituzione dell'importo versato in occasione dell'operazione d'acquisto del 2.2.1998 (pari ad €), oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo e detratte le cedole *medio tempore* percepite.

L'attore deduce per vero anche la nullità del contratto quadro concluso nell'aprile 2000, evidenziando che la copia in suo possesso era priva di sottoscrizione da parte dell'intermediario e

faceva riferimento alle disposizioni del d.lgs. 415/96, pur essendo nel frattempo entrato in vigore il nuovo T.U.F. con i regolamenti Consob di complemento.

Tali eccezioni non possono tuttavia essere accolte: è in atti (doc. 21 convenuta) il contratto quadro che reca la sottoscrizione delle parti e documenta così il perfezionamento dell'affare mediante scambio di consensi per corrispondenza; mentre il lamentato mancato adeguamento alla normativa intervenuta, senza la deduzione di alcuno degli specifici profili di un biglietto informativo in ordine al contenuto delle prescrizioni imperative, non può giungere ad integrare la dedotta nullità. Va ribadito, a tale ultimo riguardo, che l'onere formale imposto per il contratto quadro è infatti funzionale all'informazione e non alla mera oggettivizzazione del consenso.

Quanto alla seconda operazione, richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che riconduce alla violazione delle disposizioni regolatrici della materia una responsabilità contrattuale dell'intermediario- donde, in caso di gravità dell'inadempimento, può farsi discendere la risoluzione del contratto quadro- va anzitutto osservato che l'attore si è doluto di diverse condotte della banca.

Tali argomentazioni attoree, per la verità, sono state esposte in modo a volte iterativo e frammentario; nondimeno, è possibile

discernere alcune essenziali linee di contestazione mosse alla banca convenuta, quali:

- il difetto di informazione, all'atto dell'acquisto, circa il carattere altamente speculativo dei titoli, anche per effetto della mancata consegna del documento sui rischi generali dell'investimento;
- la mancata comunicazione del loro successivo e crescente degrado;
- il mancato rispetto delle forme previste per gli acquisti al di fuori dei mercati regolamentati;
- la mancata assunzione di informazioni circa la propensione al rischio dell'investitore.

Di tali doglianze osserva il Collegio che una riveste carattere dirimente ai fini di lite.

Si tratta, in particolare, della questione inerente alla mancata informativa, da parte della banca intermediaria, circa il *downgrading* delle obbligazioni argentine verificatosi successivamente al loro acquisto.

L'attore, in altre parole, sostiene che l'intermediario, essendo o dovendo essere venuto a conoscenza (nell'aprile 2000) del costante declassamento del prodotto finanziario per effetto del peggioramento dell'economia dello Stato emittente, avrebbe dovuto dargliene notizia, così da evitare le conseguenze

pregiudizievoli derivate dal successivo *default* (in particolare l'erosione del capitale).

Nella sua comparsa di risposta, la convenuta ammette pacificamente di non aver tenuto informato l'investitore dell'andamento del titolo, purtuttavia negando che ciò costituirebbe da parte sua una violazione dei doveri connessi allo *standard* professionale di intermediario finanziario, che non comprenderebbero il dovere, da parte sua, di monitorare l'andamento dei titoli presenti nel portafoglio dei clienti (cfr. pag. 17 della comparsa).

Il contegno difensivo della convenuta consente al Collegio di ritenere provata la condotta denunciata; e tuttavia, le argomentazioni da questa svolte in diritto non possono assolutamente essere condivise.

Invero, circa l'obbligo della banca di informare gli investitori del progressivo declassamento del titolo, mette conto rilevare che la giurisprudenza di questo Ufficio, conformemente alla prevalente di merito, si è sempre attestata nel senso di ritenere che sussista in capo alla banca intermediaria un obbligo di informazione del cliente in punto all'andamento del titolo acquistato anche successivamente all'acquisto.

Ciò, invero, in considerazione del disposto di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) T.U.F., nella parte in cui esso prescrive il dovere degli intermediari di operare affinché i clienti siano *sempre*

adeguatamente informati al fine di operare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.

Tale prescrizione, all'evidenza, contiene infatti un riferimento all'ipotesi in cui il risparmiatore, perfezionato un acquisto, non riceva poi le informazioni necessarie ad assumere l'eventuale decisione di disinvestire, indirizzando diversamente le proprie risorse patrimoniali (in termini v. fra le altre Trib. Bari, 8.11.2006). Può dunque ritenersi che nel caso di specie l'intermediario sia venuto meno al dovere di diligenza e correttezza connesso al tipo di prestazione cui si era obbligato, omettendo di fornire le informazioni previste a suo carico, ed in particolare di segnalare all'investitore che nel tempo successivo al suo acquisto- come verificatosi nella specie- i titoli avevano subito un declassamento immediatamente evincibile dal rapido degrado del loro *rating* (da B1 a Caa3 nel corso di diciotto mesi).

Orbene, l'inosservanza di tale obbligo costituisce inadempimento imputabile e determina l'accoglimento della domanda risolutoria.

A tale riguardo, ed al fine del necessario giudizio di gravità dell'inadempimento rilevato, si osserva che l'obbligo in parola- particolarmente caratterizzante il contenuto della diligenza professionale dell'intermediario, giacché soltanto ad esso potevano esser noti i profili di crescente volatilità dei titoli- costituiva elemento integrativo del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., di particolare importanza; può dunque ben ritenersi che la scelta

L

dell'attore di mantenere l'investimento, nonostante le crescenti perdite, sia stata conseguenza immediata e diretta del descritto illecito contrattuale.

L'accoglimento della domanda risolutoria sotto tale profilo rende peraltro superflua la disamina delle ulteriori contestazioni

L'attore merita pertanto la restituzione dell'importo nominale versato, pari ad € . da tale importo va detratta la somma portata dalle cedole rimosse e su detta somma, poi, dovranno computarsi gli interessi di mora al saggio legale fino alla data di determinazione e detrarsi, invece, le cedole percepite *medio tempore*, in ragione della necessaria *compensatio lucri cum damno*.

Al diritto dell'attore ad ottenere le somme versate consegue il suo obbligo alla restituzione dei titoli.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando nella causa promossa da li contro

-, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità del contratto per la prestazione di servizi finanziari concluso dalle

7c

parti in relazione all'operazione di investimento in titoli Argentini del 13.2.1998 per difetto di forma;

2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo nominale oggetto di investimento, pari ad _____ oltre accessori e salve le detrazioni di cui in motivazione;

3) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto per la prestazione di servizi finanziari del 26.4.2000, e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo di _____ oltre accessori e salve le detrazioni di cui in motivazione;

4) pone a carico della convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi _____ di cui _____ per esborsi, per onorari ed _____ per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18.11.2009.

Il Presidente

IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Vacca

Il Giudice est.

TRIBUNALE DI FORLÌ
Dipartimento Civile
Sezione I
18.11.2009

TRIBUNALE DI
Spada

ruolo

E' copia conforme all' originale

Forlì, 18 GEN. 2018

IL CANCELLIERE



I diritti di competenza ammontanti
in € sono
stati pagati con applicazione di
marca, (legge 21 febbraio 1999 n. 59)
apposta sull'originale.
Rilasciata in
pag. n
Forlì..... 18 GEN. 2018.....

